



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 novembre 2025 n.145

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, e più precisamente:

- *la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da precedenti decreti - legge, da regolamento e dalle misure adottati in materia di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio dato il protrarsi della situazione di instabilità derivante dal conflitto in Ucraina;*
- *l'urgenza di assicurare la proroga della validità del permesso di soggiorno provvisorio, garantendo ai cittadini ucraini la continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto degli adempimenti necessari;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 25 novembre 2025;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art. 1

(Modifiche ai permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2026.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2026.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.
5. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa verifica, rilascia e rinnova i permessi di soggiorno provvisori, di cui al presente articolo, solo a coloro che non possono ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge 28 ottobre 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 2

(Modifica al comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche)

1. Il comma 5 bis, dell'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche è così modificato:

“5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto – Legge 21 marzo 2025 n.45 e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché alle prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita, altresì, l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto – Legge n.45/2025, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.”.

Art. 3

(Gestione dei flussi)

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-bis del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in cento unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.

2. Con delibera del Congresso di Stato è dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2026, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

Art. 4

(Disposizioni straordinarie sui permessi di soggiorno per cittadini ucraini)

1. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2026, i cittadini ucraini presenti sul territorio in forza di qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno, già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge o prossimo alla scadenza, non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

2. Su istanza dei soggetti di cui al comma 1, al fine di consentire la permanenza in territorio sammarinese agli stranieri interessati, è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

3. Ai cittadini ucraini provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche

Art. 5

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, che possiedono al momento dell'entrata in vigore del presente decreto - legge i requisiti per ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di un'altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge.

2. I titolari del permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, che non possiedono al momento dell'entrata in vigore del presente decreto – legge i requisiti necessari, ma che successivamente acquisiscono i requisiti

per ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche, devono presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge, formale domanda per il rilascio di un'altra tipologia di permesso di soggiorno nel termine di trenta giorni dal momento dell'ottenimento dei requisiti idonei.

3. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri dispone l'interruzione del permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche a coloro che non adempiono nel termine perentorio previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Fino all'esito della domanda, presentata correttamente entro i termini previsti dal presente articolo, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri ritiene valido il permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche.

5. In caso di diniego alla richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno di cui alla Legge n.118/2010 e successive modifiche, il soggetto può richiedere il permesso di soggiorno provvisorio come stabilito all'articolo 1, comma 5 del presente decreto – legge ed ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto – legge ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 6 del Decreto – Legge 13 dicembre 2024 n.195.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

